

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 180

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 DEL 23-09-2020

<p>Oggetto: LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI DI VENDITA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI IN SPAZI APERTI E GARANTIRE LA TRANQUILLITA' E IL RIPOSO DEI RESIDENTI.</p>

IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti provvedimenti assunti nei mesi di giugno e luglio 2020, con i quali si adottavano misure dirette ad assicurare, nel centro storico di Figline, le condizioni di vivibilità e di quiete pubblica, evitando l'afflusso e la concentrazione indiscriminata di persone nelle ore notturne che, oltre a compromettere la tranquillità e il riposo dei residenti, potevano determinare assembramenti, con il connesso rischio di diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione;

Dato atto che, sulla base degli esposti pervenuti ed a seguito dei servizi svolti dalla Polizia Municipale, emerge ad oggi il permanere, e in taluni casi l'aggravarsi, di tali fenomeni di assembramento notturno fino a tarda ora, che determinano il disturbo al riposo ed alla tranquillità dei residenti del centro storico, nonché pregiudizio del decoro della città e, in talune occasioni, anche turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

Rilevato infatti che uno degli elementi di criticità riscontrato riguarda il consumo di bevande alcoliche acquistate negli esercizi di vendita, consumo che avviene, soprattutto da parte dei giovani, in aree pubbliche, per strada e nella piazza principale del Comune. Tale circostanza fa sì che si creino sistematicamente assembramenti, senza il rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio, che sfuggono alle possibilità di controllo da parte dei gestori degli esercizi pubblici, oltre a rumore, schiamazzi e degrado, ed anche risse e tafferugli in dimensioni e concentrazioni tali da rendere problematico anche l'intervento in condizioni di sicurezza da parte della Polizia Municipale;

Rilevato altresì che tale modalità di acquisto (presso esercizi di vendita) favorisce un consumo eccessivo di alcolici, al contrario di quanto avviene nei locali, ove l'esercente può, e anzi deve, esercitare un controllo affinché il consumo avvenga con modalità ragionevoli e non dannose sia per il consumatore che per i terzi. Per tali motivi appare quindi giustificato prevedere una diversificazione degli orari in cui è proibito vendere bevande alcoliche tra gli esercizi di vendita e quelli in cui la somministrazione avviene in locali dedicati, nonché per i differenti orari in cui la somministrazione può essere effettuata su area pubblica o solo all'interno dei locali, in modo che non si ponga un problema di disturbo della quiete pubblica e del riposo dei residenti ed escludendo a priori il fenomeno dell'abbandono in strada delle bottiglie di vetro, sempre possibile, invece, nel caso di vendita per asporto;

Valutate le misure che si intendono adottare come adeguate e proporzionate rispetto all'obiettivo di tutela della vivibilità e del decoro urbano e della sicurezza per la collettività, ed attuata la necessaria ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi coinvolti;

Ritenuto necessario, per quanto sopra illustrato, adottare provvedimenti finalizzati a rendere sostenibili la presenza di persone in aree pubbliche e l'entità e le modalità del consumo di bevande alcoliche in dette aree, così da eliminare, o quanto meno ridurre, le condizioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne, del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana, modalità che, inoltre, nell'attuale particolare momento storico, favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da Covid-19 e della tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover anzitutto disporre, per tutto il periodo in cui prevedibilmente, per le condizioni climatiche, il fenomeno della movida è destinato a continuare, la revisione degli orari di chiusura di tutti gli esercizi commerciali di vendita e somministrazione e la previsione di un orario differenziato in cui operi il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro.

Visto l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A decorrere da **venerdì 25 settembre 2020 e fino a domenica 11 ottobre 2020:**

all'interno del centro storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare le seguenti vie e piazze: *corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli):*

1) **l'orario di chiusura** di tutti gli esercizi commerciali (esercizi di somministrazione ed esercizi di vendita al dettaglio) e dei distributori automatici di bevande ivi presenti è stabilito come segue:

lunedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del martedì
martedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del mercoledì
mercoledì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del giovedì
giovedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del venerdì
venerdì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 02.00 del sabato
sabato - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 02.00 della domenica
domenica - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del lunedì.

2) **Dalle ore 21** in tutti i giorni della settimana è **vietata**, anche su area pubblica, la vendita da parte degli esercizi di vendita al dettaglio e la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione, di bevande alcoliche in contenitori di vetro.

3) **Dalle ore 00,30 è vietata** la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualunque tipo di contenitore da parte dei pubblici esercizi sia di vendita che di somministrazione. Da tale orario è ammessa la sola somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali in spazi a ciò adibiti, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa anticovid, con conseguente divieto di somministrazione negli spazi pubblici di pertinenza degli stessi esercizi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto del punto della presente Ordinanza è punito, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00; in caso di recidiva, in un anno dall'accertamento, della violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Compete alla Polizia Municipale e a chi ne abbia titolo il controllo circa il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza viene:

- Pubblicata sull'albo Pretorio;
- Inviata alla Prefettura di Firenze, alla Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri locali;
- Trasmessa all'Ufficio Comunicazione per la sua massima diffusione.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 24-09-2020 al 09-10-2020.

Figline e Incisa Valdarno, lì 24-09-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA